

Francesco Mastroberti

L'istruttoria per l'efferato omicidio di Carmina di Lucia (1767-1769): un caso criminale "irrisolto" nel Regno di Napoli durante l'età dei Lumi

SOMMARIO: 1. Dentro il processo criminale del Settecento: una storia dimenticata, un caso significativo - 2. La vicenda giudiziaria - 3. Gli interrogatori: testimoni e periti e un minore - 4. Le confessioni - 5. La tortura 6. La rea confessata dimenticata nelle carceri.

ABSTRACT: This essay retraces, through the documents found in the State Archive of Naples, the preliminary activity of investigation during the trial for the wicked homicide of Carmina di Lucia, that was found dead in a barn with several stab wounds. The documents enable us to describe all the phases of investigation and to evaluate them in relation to the disapprovals of Neapolitan Enlightenment thinkers. The essay contains the reports of interrogations, of confessions and of tortures, and identifies some meaningful aspects of this criminal trial: the procedure *ad modum belli et per horas* executed by the court after the authorization granted by the "Segreteria di Grazia e Giustizia" and the "irrisolutezza" of the trial upon the "Real Camera di Santa Chiara".

KEY WORDS: Criminal trial – Inquisition – Torture.

1. Dentro il processo criminale del Settecento: una storia dimenticata, un caso significativo

Come si svolgeva il processo criminale durante la seconda metà del Settecento in un contesto come quello napoletano caratterizzato dall'azione riformatrice di un governo illuminato? Lo si può ricavare dalle pratiche criminali dell'epoca – e prima fra tutte la pregevolissima di Tommaso Maria Briganti¹ – oppure si può concentrare l'attenzione sui fascicoli processuali conservati nell'Archivio di Stato di Napoli. Questa seconda opzione appare preferibile (benché sempre si tengano presenti le prammatiche, le *pratiche* ed anche le opere di dottrina) perché consente di acquisire una dimensione fedele della procedura attraverso gli interrogatori di testi, le confessioni dei colpevoli, le relazioni dei periti, la corrispondenza tra le autorità giudiziarie e gli incaricati della acquisizione delle prove. Aldo Mazzacane, in un bellissimo saggio intitolato *Diritto e miti: il caso di Beatrice Cenci*, indagando con rigore scientifico sulla vicenda processuale (oltre che sulla figura storica) della famosa nobildonna romana processata e giustiziata per aver ordito il complotto che portò alla morte del padre Francesco, avvertiva:

Eppure miti e leggende non cessano di esercitare la loro influenza nelle

¹ T. Briganti, *Pratica criminale delle Corti Regie e Baronali del Regno di Napoli*, Napoli 1770.

rappresentazioni del passato, si insinuano nei libri di storia, ispirano centoni televisivi e cinematografici che alimentano le persuasioni del grande pubblico. La giustizia penale di antico regime è tra le vittime più frequenti delle distorsioni: persino in opere di tutto rispetto si affollano le immagini sinistre di inquisitori in tonaca, torture, patiboli, roghi. Intendiamoci: queste immagini non sono false. Ma il punto di vista di una civiltà giuridica come la nostra, che le ha ripudiate in forza delle proprie radici illuministiche e idealistiche, rischia di deformare la comprensione del passato – un “paese straniero” rigoglioso e impervio – e di influenzare negativamente la stessa attrezzatura mentale con la quale si affrontano i grandi temi del nostro tempo riguardanti la penalità².

È un avvertimento che è il caso di avere ben presente in qualsiasi lavoro che voglia addentrarsi nel processo criminale d’antico regime, un luogo del “paese straniero” molto rappresentato attraverso i filtri del pensiero contemporaneo e forse poco conosciuto e compreso. Proprio per questo un caso qualunque e sconosciuto rappresenta un terreno di indagine meno permeabile da deformazioni e distorsioni che in genere si legano a figure e vicende di cui si è impadronita la tradizione popolare, nelle quali – come nel caso di Beatrice Cenci – è estremamente difficile separare il grano dal loglio.

La polemica contro il carattere inquisitorio del processo criminale, gli abusi di attuari, *mastrodatti* e *birri*, il sistema delle prove legali e l’arbitrio dei giudici è una costante dell’Illuminismo europeo (che seguendo l’impostazione di Montesquieu collegava il sistema inquisitorio ai governi dispotici) e nel Regno di Napoli trovò implacabili sostenitori in Antonio Genovesi, Tommaso Briganti, Gaetano Filangieri, Francesco Mario Pagano, Giuseppe Maria Galanti, solo per citare gli autori più conosciuti³, ma le prospettive di riforma indirizzate verso un sistema di tipo accusatorio o misto si scontravano con una realtà sociale – quella delle province in particolare – ancora legata ad un’economia prevalentemente agricola e pastorale e caratterizzata da un’elevato tasso di analfabetismo della popolazione. In quel contesto la fase di acquisizione delle prove nei processi penali, non sempre condotta da venali e corrotti inquisitori, costituiva una necessaria, efficace e sotto certi aspetti inevitabile mediazione tra il mondo

² A. Mazzacane, *Diritto e miti: il caso di Beatrice Cenci*, in “Studi Storici”, LI (2010), n. 4 p. 935.

³ Per una descrizione vivida del sistema giudiziario borbonico d’antico regime è sempre validissimo il lavoro di R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, in 2 voll., Napoli 1961-1965. Per un quadro generale si rimanda a F. Cordero, *Criminalia: la nascita dei sistemi penali*, Bari 1986. In particolare sulla giustizia criminale in età moderna cfr. L. Lacché, “*Ordo non servatus*”: *anomalie processuali, giustizia militare e “specialia” in antico regime*, Roma 1988; Id., *Latrocinium: giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*; F. Colao, *La giustizia criminale senese nell’età delle riiforme leopoldine: post tenebras spero lucem*, Milano 1990; L. Berlinguer - F. Colao (curr.), *Le pratiche criminali nel XVIII secolo*, Milano 1990; L. Berlinguer - F. Colao (curr.), *Illuminismo e dottrine penali*, Milano 1990; L. Berlinguer - F. Colao (curr.), *Criminalità e società in età moderna*, Milano 1991; G. Alessi, *Il processo penale: profilo storico*, Bari 2004; L. Lacché (cur.), *Penale, giustizia, potere: metodi, ricerche, storiografie per ricordare Mario Sbriccoli*, Macerata 2007; M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti (1972-2007)*, 2 tt., Milano 2009; M. Cavina (cur.), *La giustizia criminale nell’età moderna (XVI-XVIII secolo)*, Bologna 2012.

pagano e quello civile: i verbali degli interrogatori e delle confessioni, col *signum crucis* in calce e controfirmati dal *mastrodatti*, traducevano narrazioni dialettali e le rendevano fruibili all'organo giudicante. Tutto il processo era segreto e l'opinione pubblica, così importante nel secolo successivo, era tagliata fuori: bastava che il popolo ne vedesse l'esito con la condanna dei colpevoli che, nel caso della pena di morte, assumeva caratteri spettacolari. L'esame di un processo criminale relativo a un grave fatto di sangue ed oggetto di una lunghissima procedura, il cui intero fascicolo è conservato nell'Archivio di Stato di Napoli, può essere illuminante per comprendere l'andamento di una giustizia penale ormai distante non solo nel tempo dalla nostra epoca e acquisire forma e sostanza dei principali suoi atti ed in particolare degli interrogatori dei testimoni, delle dichiarazioni dei periti e, alla fine, delle confessioni dei colpevoli.

2. La vicenda giudiziaria

Il fascicolo, individuato tra i processi *irrisolti* della Real Camera di Santa Chiara⁴, consiste in 207 documenti rilegati e preceduti da una distinta recante una descrizione dettagliata dei contenuti degli stessi. Come si vedrà il processo fu avvocato dalla Real Camera, il più alto organo giudiziario del Regno, e mai *risolto*. Questo è il primo elemento notevole: un processo poteva essere avvocato dal supremo tribunale e giacere lì senza risoluzione lasciando che il tempo facesse il suo corso con la morte degli imputati e con l'eventualità, sempre possibile, che fossero innocenti. La questione è che in nel sistema giudiziario del Regno la procedura criminale aveva una dimensione sostanzialmente amministrativa concentrandosi tutta nella fase inquisitoria: nel nostro caso l'istruttoria, scritta e segreta, fu condotta da un *mastrodatti* sotto la guida del Governatore mentre l'organo giudicante competente, l'Udienza provinciale della Vicaria, svolse un ruolo alquanto passivo. Il tribunale alla fine, fu autorizzato dal Sovrano, tramite la Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia, a procedere *ad modum belli et per horas* con l'obbligo da parte dello stesso di trasmettere la decisione "irretrattabile" alla Real Camera per la decisione definitiva.

Il 24 ottobre del 1767 a Giuliopoli, frazione di Rosello venne ritrovata morta vicino un pagliaio bruciato la giovane Carmina di Lucia. Il corpo giaceva a terra in parte bruciato e presentava una ferita alla gola di circa dieci centimetri, il cranio fracassato, il labbro superiore tagliato e il ventre tumefatto. La ragazza era incinta, senza essere sposata, di un maschio di sei mesi ben formato, come avrebbero appurato le perizie immediatamente eseguite sul corpo. Era un crimine efferato, che aveva suscitato un grande clamore anche nella *villa* di Rojo,

⁴ Archivio di Stato di Napoli (=ASNa), Real Camera di Santa Chiara, *Processi irrisolti*, cart. 43, 1 (= Proc. Carmina di Lucia). Ringrazio l'amico Dott. Gaetano Damiano, funzionario dell'Archivio di Stato di Napoli, per avermi segnalato il processo.

in Abruzzo Ulteriore, paese di provenienza della ragazza uccisa. Rojo, secondo il *Dizionario geografico* di Giustiniani, nel 1804 contava 950 abitanti ed era feudo dei Barberini⁵: all'epoca dei fatti doveva avere più o meno gli stessi abitanti. Giulio poli, il *locus commissi delicti*, era in Abruzzo citeriore per cui la competenza andò alla Udienza della Vicaria Criminale di Chieti. Il tribunale, su impulso del Preside della *villa* di Santa Maria, dopo le prime infruttuose indagini chiese alla Segreteria di Grazia e Giustizia, allora retta da Carlo Demarco, di essere autorizzato ad esperire un supplemento di istruttoria da affidare ad un *mastrodatti*:

SRM. Sire. Il governatore dello stato della villa di Santa Maria, con sua relazione del 10 corrente ha rappresentato a questo tribunale che ella mattina del giorno 24 del prossimo caduto mese di ottobre fu ritrovato in campagna in tenimento della terra di Giulio poli di lui giurisdizione un piccolo pagliaro incendiato, e vicino di esso morta uccisa a copi di stile Carmina di Lucia, figlia di Mattia della terra di Rojo, il di cui cadavere era in parte ancora incendiato e che avendolo fatto riconoscere da periti questi avevano ritrovato che nel medesimo vi era una ferita alla gola penetrante tre dita senza esito e nella testa una rottura di cranio, con depressione di esso, il labro superiore tagliato, ambedue le braccia, e dita delle mani quasi tutte bruggiate ed attratti ed il ventre in tumefatto ed altresì che avendo saputo che tal Carmina era gravida in tempo senza marito, avea fatto aprire il di lei cadavere ed avea ritrovato e riconosciuto che teneva il feto maschio arrivato alla totale perfezione nel tempo di sei mesi morto ancora a causa di patimento della madre uccisa. E finalmente che avea ricevute le disposizioni dei periti ma per quante diligenze avea praticate non si era riuscito appurare il reo o rei di detto delitto. In vista di tale rappresentanza ha stimato questo tribunale di disporre ed ordinare una rigorosa informazione e commetterla ad un probo ed accorto subalterno ad effetto di procedersi qui indi con quel vigore che corrisponde al commesso delitto ed incaricare ancora a d. Governatore in risposta d'informarsi colla massima esattezza sopra l'appuramento dell'autori dell'eccesso suddetto o almeno aver de' lumi e indagarli e somministrarli a ditto subalterno incaricato dell'informativa. Per disimpegno della nostra obbligazione lo richiamo similmente alla Vostra Reale Intelligenza affinché si degni rimanere benignamente intesa ed all'Invittissimo trono della M. V. Ci gloriamo di prostarci DVM Chieti 21 novembre 1767⁶.

Si possono qui notare tre aspetti caratterizzanti il processo d'antico regime. 1. Il modello assolutistico: tutto arrivava al centro, ossia al ministero e tramite esso al Sovrano che tutto decideva. 2. La promiscuità tra il potere giudiziario e il potere esecutivo giacché è il ministro ad autorizzare la nuova istruttoria. 3. L'istruttoria affidata ad un subalterno, un *mastrodatti*. Dopo l'autorizzazione della Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia resa il 5 dicembre del 1767, il funzionario incaricato, tal Luigi Astuto, avrebbe compiuto tutti gli atti, a cominciare dai fondamentali interrogatori, in nome di Sua Maestà e su incarico del Preside Governatore, D. Pietro del Rio y Bargavan, marchese di Bonastella.

⁵ L. Giustiniani, *Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli*, in 13 voll., Napoli 1797-1816, *ad vocem*.

⁶ ASNa, *Proc. Carmina di Lucia*.

È chiaro che non tutti i processi seguivano il percorso indicato: si trattava di un caso particolare per il quale il tribunale, che non disponeva di elementi per poter giudicare, chiedeva un supplemento di indagini. Al fondo, probabilmente, vi era anche una questione finanziaria: l'istruttoria costava ed era necessario ottenere i necessari fondi da parte del ministero. In ogni caso per un crimine di grande impatto sociale l'istruzione, o processo informativo, decisivo ai fini della sorte degli indagati e della giustizia, veniva commessa interamente ad un subalterno secondo una pratica contro la quale si levava la forte protesta di Tommaso Briganti:

Da questa segreta informazione, che processo informativo nominiamo, dipende il tutto, ed una volta mal presa, ne derivano i torti, i danni, i gravami, li pregiudizi, che forse, e senza forse saran poi irreparabili. In queste informazioni potrà farsi nascere il bianco dal nero, ed in nero dal bianco, e render quadre le rotonde figure, che poi né il reo, né il giudice potrà mai raddrizzare. Le informazioni sono i carri che trascinano i giudici alle sentenze, le quali son figlie, parti, e conseguenze dell'informazioni, e da loro ricevono la loro base, s sostegno tutti i decreti. Quindi a gran ragione vien tanto dalle leggi inculcato, che l'informazioni prender si debbano dal giudice, con la presenza del quale meglio potrà indagarsi la verità [...]. Egli conoscerà la qualità de' testimonj, egli scorgerà se animosamente depongano, egli si accorgerà con qual volto, con qual aspetto, con qual aria, con qual franchezza, o trepidazione depongano. Insomma alla di lui fede, e perizia han riposto le leggi tutta l'economia dell'informazione [...]⁷.

Erano argomenti che il Briganti traeva dalle leggi e dalle consuetudini giudiziarie del Regno ma che articolava secondo una impostazione, di matrice illuministica, tendente verso l'idea del dibattimento delle prove davanti al giudice. Egli poi proseguiva, con veemenza:

Ma udite temerarietà: sogliono taluni giudici a scanso di ogni loro incomodo, permettere, che il solo attuario prenda l'informazione, ed esami tutti i testimonj; de' quali senza mai vederne la faccia, soscrivono poi le loro deposizioni, in fronte delle quali leggesi rubricato: *coram scriptoris Dominis Gubernatore, et Iudice*; e pure il solo attuario ha supplito le loro veci. Costoro, che si han giocata l'anima, son ministri permessi da Dio per castigo de' popoli; son rei di falsità, né esenti da furto, eligendo poi i diritti dell'esame, in cui non intervennero⁸.

Briganti individuava quindi dei limiti alla possibilità di una delega delle indagini all'attuario:

Che bene sia per giusta causa, come a dire, per necessaria assenza, per avversa valetudine, per impedimento di più gravi affari, da' quali escludo il giuoco delle carte, si possa commettere l'esame all'attuario, o altro subalterno⁹.

⁷ T. Briganti, *Pratica criminale delle Corti Regie*, cit., p. 72. Tale pregevolissima opera, pubblicata proprio negli anni del delitto di cui si tratta, è la migliore guida per seguire il nostro processo.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

In ogni caso “la commessa intender si deve *infra civitatem*, per la sola ricezione de’ testimonj; e non altrimenti, che l’attuario, spedisca requisitorie, e dia giuramenti”¹⁰.

Con riferimento all’omicidio di Carmina di Lucia emerge che trascorse più di un anno perché la nuova istruttoria si avviasse e marciasse a buon ritmo, poiché i primi interrogatori presenti nel fascicolo risalgono agli inizi di luglio 1769. Dagli atti non si ricava la causa di tale ritardo e neppure è possibile immaginare un qualche impedimento giuridico o tecnico. L’unica spiegazione possibile è che gli interrogatori formali e la stesura degli atti furono compiuti quando già era stata acquisita, attraverso percorsi e strumenti estranei al processo, la verità (quella che l’inquisitore ritenne tale) dei fatti. È infatti probabile che il *mastrodatti* avesse alacramente lavorato durante quell’anno, acquisendo informali deposizioni d’intesa con le autorità amministrative e giudiziarie interessate, e solo quando ebbe raggiunto il suo scopo primario, ovvero l’ottenimento della confessione dei responsabili, abbia diligentemente convocato testimoni, periti e colpevoli per la stesura degli interrogatori formali e delle confessioni in modo da presentare una documentazione convergente ed inoppugnabile all’Udienza della Vicaria e alla Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia.

3. Gli interrogatori: testimoni e periti e un minore

Astuto procedeva sempre allo stesso modo chiedendo ed ottenendo la necessaria autorizzazione al Preside per la spedizione degli ordini di comparizione e per la tenuta degli interrogatori. Le deposizioni e le confessioni furono poi ripetute davanti al giudice: a quel punto il processo, consumatosi tutto nella fase delle indagini, poteva ritenersi concluso, nel pieno rispetto delle forme indicate dal Briganti. Il 2 luglio 1769 fu convocato a Rosello Mattia di Lucia, padre di Carmina, per la deposizione. Il verbale di interrogatorio iniziava con la formula relativa alla identificazione del teste:

Mattia de Lucia della contrada del Rojo dice di essere uomo di campagna d’età d’anni sessantatré. Introdotto esso principal deponente come sopra il fatto dell’omicidio commesso in persona di Carmina di Lucia sua figlia: da chè, quando, dove, in che modo, con che armi, e per qual causa¹¹.

I verbali, tutti stesi dalla stessa mano, seguono lo schema bipartito del processo informativo: *delitto in genere* / *delitto in specie*, secondo l’impostazione che efficacemente descrive il Briganti:

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ ASNa, *Proc. Carmina di Lucia*.

Costa il processo informativo di due parti, di delitto *in genere*, e di delitto *in specie*, che dovrà il giudice distinguere molto bene riguardando la prima il *delitto*, la seconda il *delinquente*. Prima di ogni altro, dovrà mettere in chiara evidenza il delitto commesso, indi passare al vedere da chi siasi commesso. La prima parte chiamasi delitto *in genere*, o pure *corpo* del delitto, o *flagranza* del delitto, ed i romani dicono *visum et repertum*. La seconda dicesi delitto *in specie*, o pure inquisizione *speciale*, in cui si va indagando l'autore del delitto¹².

Si incominciava con la descrizione dei fatti ossia del delitto *in genere*. Mattia raccontò, attraverso il verbale redatto dall'Astuto, che nelle feste di Natale dell'anno precedente si era introdotto nella sua casa Saverio Luciano, un armigero al servizio del barone e uomo sposato, per accompagnare un suo parente, Giuseppe Malatesta, che aveva intenzione di contrarre matrimonio con Cecilia di Lucia, altra figlia del deponente. Mattia, insieme alla moglie Francesca Salvatore, specialmente di primavera e d'estate, era solito stare fuori la notte per badare al seminato di grano d'India che aveva in Giuliopoli e alla vigna; quando tornava a casa trovava spesso il Luciano ma non ne era infastidito perché pensava che “andato vi fusse per divertirsi e senza pregiudicarmi nella stima”¹³. Tuttavia, raccontava ancora Mattia, nel settembre de 1767 la moglie gli disse che Irena Fanti (sua nuora che doveva badare alle figlie Angiola, Cecilia e Carmina) gli aveva detto che Carmina si tratteneva spesso con il Luciano “e come la vedeva di pancia alquanto gonfia, dubitava che fusse stata gravida”. Mattia ritenne, d'accordo con la moglie, di non dare credito alla supposizione della nuora anche perché Carmina era “naturalmente di pancia rotonda” e decisero anche di non parlarne con l'interessata per non turbare il suo animo che credevano “piuttosto innocente”. Un giorno però tornando improvvisamente a casa di mattino presto Mattia trovò la porta della casa socchiusa e non serrata come doveva e scoprì che Carmina era sparita; Irena, dopo aver tergiversato, disse che la cognata era scappata con Saverio Luciano che l'aveva resa gravida. Sconvolto per l'offesa all'onore della famiglia Mattia decise di partire all'inseguimento della coppia per riportare a casa Carmina ed occultare il tutto. Ma Irena disse che ciò era inutile in quanto il fatto era ormai notorio ed in più sopravviene una forte pioggia che impedì a Mattia di porre in atto la risoluzione. Perciò egli, d'accordo con la moglie, deliberò di non fare nulla se non di rimproverare aspramente la nuora Irena che non aveva badato alla cognata non mancando di rinfacciarle che presso i paesani passava per donna disonesta. Dopo otto giorni Mattia venne a sapere che il Luciano aveva riportato a Rojo Carmina e che questa andava vagando per la campagna. Mattia avrebbe voluto riprenderla a casa ma trovò la forte opposizione di moglie, nuora e figlie. Qualche giorno dopo accade che l'esattore Pietro di Rienzo si oppose alla richiesta di Mattia di dilazionare il pagamento di un tributo, cosa che fu

¹² T. Briganti, *Pratica criminale delle Corti Regie*, cit., pp. 74-75.

¹³ ASNa, *Proc. Carmina di Lucia*.

interpretata come il segno della cattiva reputazione in cui era caduta la famiglia per colpa di Carmina. Anche questo fatto costituì occasione di rimprovero ad Irena da parte di Francesca, moglie di Mattia. La mattina del giorno 24 di ottobre, mentre era nella vigna con figlie e nuora, Mattia fu avvisato da Rosa di Lonardo Maranzano che nella terra di Giuliopoli era bruciato un pagliaio dentro al campo di grano d'India di sua proprietà. Mattia accorse e vide che “tra le cenci del medesimo stava morta bruggiata” sua figlia Carmina. Sconvolto dal dolore e pieno di “inesplicabile afflizione” si riportò nella vigna dove comunicò il fatto a moglie, nuora e figlie le quali “mostrandone ugual dispiacere, partirono immantinentemente” per avvisare il governatore il quale si portò sul posto con alcuni periti. Mattia, giunto con il Governatore al pagliaio, notò che vicino al cadavere di Carmina “stavano composte alcune legna” e perciò concluse che l'incendio era stato di origine dolosa: infatti

avendosi il governatore fatto riconoscere da cennati periti il detto di lei cadavere, si vide, che teneva una grossa ferita nella testa, un'altra nella gola, ed un'altra nel labro della bocca, vedendosi il cadavere medesimo nella maggior parte bruggiato.

Il che fece considerare a Mattia che Carmina fu

prima uccisa, e poi buttata tra il fuoco ardente del pagliaro suddetto, considerando ancora nel punto medesimo d'aver ciò fatto il rinomato Saverio Luciano alias Barrigello, per disfarsi della Carmina, perché nauseato di lei, essendo egli ancora uomo facinoroso e capace di commettere sì barbaro delitto.

Concludeva quindi la deposizione:

nel qual sospetto mi sono sempre mantenuto, giacché non ho motivo di credere altrimenti. E così passa il fatto ed è la verità. E dettole se delle cose predette se fa querela e contro di chi, Sig.re, io per l'accennato crudele omicidio commesso in persona di detta Carmina di Lucia mia figlia ne fo querela contro veruna persona, rimettendosi soltanto a quello che farà la santa giustizia. E dettole chi può deponere le cose suddette, sig.re, io mi rimetto alle diligenze che da voi si praticheranno. *Signum Crucis*. Astuto¹⁴.

In effetti il maggiore indiziato era Saverio Luciano, facinoroso, abituato a commettere atti efferati. Il movente c'era tutto per via della gravidanza inattesa della donna e perché il presunto responsabile era un uomo sposato. Ma già i primi rilievi tecnici fecero sorgere qualche perplessità in merito, come risulta dalle dichiarazioni dei chirurghi Vincenzo Fabiano di Tonno e Antonio Pellegrino, di villa Santa Maria e Nunzio Milone e Andrea di Geronimo di Giuliopoli¹⁵. Le dichiarazioni dei periti, rese secondo le modalità del verbale di

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ “Querelandosi di omicidio, dovrete far riconoscere il cadavere di chi sia, e da due periti chirurghi le ferite, in qual parte del corpo, se d'avanti, o dal tergo, se di punta, o di taglio, il di loro numero, e qualità, e con quali armi, se con istrumento incidente, o contundente. Circostanze tutte necessarissime,

testimonianza nell'ottobre del 1767 e ripetute nella nuova istruttoria il 2 luglio 1769, relative solo al delitto *in genere*, sono tutte conformi anche nei dettagli e basta esaminarne una, quella di Antonio Pellegrino uno dei due chirurghi che conoscevano personalmente la vittima.

Abbiamo visto – esordiva Pellegrino – come ho veduto là vi terra, morta uccisa, insanguinata, ed in alcune parti del suo corpo alquanto bruciate Carmina di Lucia della vicina contrada del Rojo, mia conoscente, in persona che ho ben conosciuta.

Spogliato il cadavere, il deponente e l'altro chirurgo Fabiano di Tonno notarono una ferita con sangue nella gola alla parte sinistra che tastata ed esaminata con gli strumenti di ferro risultava larga quanto “un unghia del pollice” e profonda circa tre dita. Sopra l'orecchio sinistro e sulla tempia si notava una rottura del cranio con depressione di esso “con grande effusione di sangue”. Inoltre si riscontrava il labbro superiore tagliato in due. Le ferite, secondo il concorde parere di periti erano state fatte “di fresco” perché il sangue che ne usciva era di colore rosso, vivace “e non vi era segno alcuno di corruzione”. La ferita alla gola, secondo la stima del deponente era stata causata da strumento incidente con stilo largo quanto “un unghia del dito pollice”. La seconda alla testa causata da corpo contundente come “mazza di legno, palo, o simile”. La terza al labbro causata da strumento incidente “come cortello”. Il cadavere si presentava bruciato nelle parti delle braccia, delle dita delle mani e della gamba destra dal femore in giù. La gamba sinistra e il petto scottati ed il ventre tumefatto. Osservava inoltre il perito che le ceneri provenivano da combustione di legna, paglia, fronde e carne e che le ceneri, per lo più bianche, erano di carne e membra umane. Tuttavia la combustione non era stata la causa della morte di Carmina in quanto le ferite inferte erano in grado di determinarla. I periti appurarono inoltre che Carmina era incinta di un maschio di sei mesi ben formato¹⁶.

Fu ascoltato anche un ragazzino di dieci anni e può essere interessante considerare le modalità del verbale:

Essendo io qui sottoscritto mastrodatti [...] avendo inteso il ragazzo dio dieci anni Filippo Tesi della terra di Rojo sopra il fatto dell'omicidio commesso in persona di

per trarne quelle congetture, e presunzioni, che molto conferiranno ad appurarne la verità. Se il colpo fu indiretto alla parte più nobile del corpo, dinoterà il vero animo di uccidere; se le ferite furon dietro, potrà ricavarne qualche rastro di proditorio, o almeno di premeditazione; la molteplicità delle ferite arguirà animo assai ferino del feritore; e la qualità dell'armi se vietate, o non vietate dalle leggi, se destinate ad uccidere, se di fuoco, regolerà il procedere, e diminuirà, o altererà la pena, come meglio il vedremo, inoltrandoci avanti”. T. Briganti, *Pratica criminale delle Corti Regie*, cit., pp. 75-6.

¹⁶ Dal 1621 con la pubblicazione delle *Quaestiones medico-legales* del medico romano Paolo Zacchia, la scienza medico-legale aveva definito le proprie regole fondative e proprie procedure. Per un quadro generale su Zacchia cfr. P. Schiera, *Specchi della politica. Disciplina, melancolia, socialità nell'Occidente moderno*, Bologna 1999, pp. 112-114; A. Pastore - G. Rossi *Paolo Zacchia: alle origini della medicina legale, 1584-1659*, Milano 2008.

Carmina di Lucia sua zia, il modesino ha esposto che doppo averla Saverio Luciano alias Barrigello di detta terra di Rojo in essa riportata da quella di Pissi, essendo esso Filippo in un giorno andato nel seminato di grano d'India che Severino Tesi suo padre teneva nella contrada detta di Grottecarrozze e un terzo di miglia distante dalla terra di Giuliopoli, quivi trovò Irena Fanti altra di lui zia, e la stessa l'incaricò d'andare a spiare nel vicino pagliaro del suddetto Saverio Luciano, che teneva nell'altro seminato di grano d'India per vedere se nel medesimo tratteneva detta Carmina, ed avendo egli eseguito, viche che nel pagliaro suddetto vi stavano unitamente li nominati Saverio e Carmina, ed il primo cercò di nasconderla covrendola col di li cappotto e per fare che da quivi allontanato che da quivi allontanato si fusse, il suddetto Filippo l'inseguì con una sciabola alla mano per cui esso si diede in fuga, portandosi a dirittura da detta Irena sua zia alla quale raccontò quanto sopra, onde affinché ciò consti ne ho formato il presente sottoscritto di mia mano, ed in fede, Rosello li 6 ottobre 1769. Luigi Astuto¹⁷.

Non risulta che il Luciano sia stato ritenuto responsabile dai primi inquisitori che si occuparono del caso nel 1767. È possibile che le modalità di esecuzione del delitto li avessero resi perplessi in ordine alla responsabilità da parte dell'armigero. Il delitto appariva commesso da più persone con armi diverse e di fortuna e anche con una certa imperizia nell'esecuzione: un quadro che poteva non andare nella direzione di un facinoroso armigero che aveva dimestichezza con armi e, presumibilmente, anche con omicidi. Un movente l'aveva pure la moglie del Luciano e tutti e ciascuno della famiglia di Carmina per la vergogna e l'onta che la casa aveva ricevuto dalla sua incresciosa gravidanza. A questo punto bisogna dire che nell'intero corposo fascicolo - dal quale risulta che furono ascoltati, senza risparmio di energie, parenti e vicini delle persone interessate, oltre a soggetti che ebbero qualche rilievo nella faccenda - non vi è traccia dell'interrogatorio di Saverio Luciano che avrebbe dovuto essere uno dei principali indagati e neppure della moglie dello stesso. Come ciò sia possibile resta un mistero allo stato inesplicabile a meno di ritenere - ma qui siamo nel campo del possibile o del non improbabile - che il Luciano sia stato fortemente ad autorevolmente protetto in questo processo, forse perché custode di una verità che andava occultata. Del resto l'andamento del processo evidenzia alcune stranezze a cominciare dal fatto che l'istruttoria fu conclusa dopo due anni dai fatti per finire con la *irrisolutezza* della causa, passando attraverso la assoluta *geometria* delle dichiarazioni tutte convergenti (salvo quella di Mattia di Lucia) verso un'unica direzione e perfettamente simmetriche con le confessioni: un apparato probatorio così perfetto da suscitare qualche dubbio in ordine all'attendibilità della ricostruzione dell'inquisitore.

¹⁷ ASNa, Proc. Carmina di Lucia.

4. Le confessioni

La svolta nelle indagini si ebbe nell'estate del 1769 quando Astuto fu costretto ad interrompere gli interrogatori a causa dell'assenza dei testimoni dall'Abruzzo perché, essendo essi quasi tutti pastori, per la transumanza trascorrevano quel periodo in Puglia. Proprio nell'estate riuscì a risolvere tutto ottenendo la confessione dei responsabili. Ecco quanto egli riferisce al Preside, marchese di Buonastella, il 1° ottobre 1769:

Cotesto tribunale in vista di una Relazione ordinò la informazione che mi stima avermi commessa a qual effetto fin dal passato mese di luglio qui mi conferii per disimpegnarla ma non potei eseguirlo a motivo che ritrovai che la maggior parte della gente che bisognava era calata in Puglia, ed essendovi qui sono ritornato, diedi principio d'informazione e m'è riuscito render confessi d'atroce delitto Angela di Lucia ed Irena Fanti, sorella e cognata rispettivamente della nominata uccisa Carmina di Lucia come principali ree, e Cecilia di Lucia altra sorella della stessa Carmina di Lucia insufflante ed intelligente nel delitto medesimo con la sola circostanza minorante rispetto alle due prime le quali dicono di non aver fatto uso di coltello o stile nell'incidere la citata Carmina ma d'averlo effettuato a colpi di sagliocca. Ho stimato intanto mio dovere riveritamente parteciparlo a V. E. Ill, ma affinché così stimando possa compiacersi accordarmi la facoltà di ricevere le confessioni di queste tre ree in questa corte locale colle dovute formalità¹⁸.

La formale confessione di Irena Fanti venne resa il giorno 9 ottobre 1769¹⁹. Ella nella parte iniziale aggiunse qualche particolare alla deposizione di Mattia di Lucia, come il fatto che la frequentazione della casa da parte del Luciano avvenisse con il consenso dei suoi suoceri senza fini particolari, che aveva visto amoreggiare la cognata con il Luciano e che aveva avvisato la suocera la quale non aveva fatto altro che rimproverarla. Irena aveva appreso da tal Santa di Cecco che la moglie del Luciano (che si chiamava Cecilia di Lucia, omonima della sorella di Carmina) era venuta a sapere della gravidanza e che si era rifiutata di assecondare il marito che le chiedeva di trasportare Carmina in altro luogo per farla lì partorire. Dopo la fuga di Carmina Irena apprese, sempre da Santa di Cecco, che la ragazza era stata trasportata dalla moglie del Luciano nel territorio di Pissi: il fatto diede ad Irena grande dispiacere perché sapeva che tutti, in paese, l'avrebbero accusata per non aver badato a Carmina. Decise quindi di dire tutto ai genitori e alle sorelle di Carmina. Dapprima pensarono di andare alla ricerca della ragazza ma poi sia per la pioggia battente sia pure perché la notizia della gravidanza e della fuga si era già diffusa, decisero di non fare nulla. Tutti, parenti e vicini, cominciarono con insistenza a rimproverare Irena per il fatto anche con insulti pesanti che mettevano in dubbio la sua onestà e la sua moralità cosicché, racconta,

¹⁸ ASNa, *Proc. Carmina di Lucia*.

¹⁹ *Ibid.*

cominciai a concepire odio contro essa Carmina, dimodoché discorrendone colle dette Cecilia ed Angiola e con altre che me ne davano motivo ... non ebbe difficoltà di manifestarle lo sdegno che contro Carmina nutrivo, dicendole che se questa tenuta avessi presente, l'avrei voluta proprio uccidere e strappare i di lei intestini con le mani.

Trascorsi otto giorni Irena venne a sapere da Rosa di Lonardo Maranzano che il Luciano aveva portato Carmina nel Pagliaio del campo di grano d'India. Allora Irena incaricò Filippo di Zaferino ragazzo di dieci anni, nipote di Carmina, di andare a vedere se effettivamente la ragazza era nel pagliaio. Questi ritornò poco dopo riferendo di aver visto Carmina insieme a Luciano e che quest'ultimo si era accorto di lui e che l'aveva inseguito con una sciabola. Irena dunque dichiarava di essere stata fermissima nell'impedire il ritorno a casa di Carmina, che nel frattempo vagava per la campagna suscitando scandalo. Mentre continuavano i rimproveri nei suoi confronti aumentava il suo odio nei confronti della ragazza. L'episodio dell'esattore, come pure riferì Mattia di Lucia, diede la stura per nuovi rimproveri ad Irena. Fu allora che ella prese la decisione di uccidere Carmina nel pagliaio dove si trovava. La sera del 23 ottobre Irena lasciò Mattia e Francesca nella vigna e se ne tornò in casa con una tinozza di vino. Parlò del suo proposito con le cognate Cecilia ed Angiola che sapeva essere fortemente adirate con Carmina. Trovò d'accordo le due sorelle ma prima di partire Cecilia ed Angiola si tirarono indietro e dissero di non avere il coraggio di compiere il gesto: mentre però Cecilia si mantenne risoluta nel rifiuto, Angiola si lasciò convincere. Uscirono verso mezzanotte portando con loro la legna per il fuoco e carboni ardenti. Nel procedere verso la meta incontrarono alcune conoscenti con le quali scambiarono qualche parola per poi proseguire verso il pagliaio. Giunte, le due donne appiccarono il fuoco senza vedere se dentro vi fosse Carmina ma all'improvviso sentirono la sua voce che gridava "o le scarpe mie, o le scarpe mie". A questo punto Irena prese una *sagliocca* di legno che Mattia utilizzava per ribattere i pali e mentre Carmina cercava le sue scarpe le piombò addosso insieme con Angiola. Ecco il drammatico racconto dell'omicidio:

Coll'Angiola ed io dandola di mano per la gola quella con ambe le mie mani fortemente le strinsi, gli impedii di gridare e nell'atto stesso la buttai a terra poco lungi del fuoco del detto pagliaio ed in questo punto l'Angiola, che si trovava a me vicino si pose sopra di Carmina, che io tenevo alla supina buttata a terra ed afferrandola per le mai mi aiutò a trattenerla, in quell'istante io le tolsi le mie dalla gola, e colla sinistra passai a sringerle insieme colla detta Angiola le dette di lei mani, e braccia per non farla muovere, e colla destra presi la citata *Sagliocca* che mi stava da vicino e con essa in atto che detta Carmina vedendosi libera la gola cominciò a parlare e chiedermi perdono, con dire "perdonami Irena mia, perdonami", le tirai due, o tre colpi sulla bocca per impedirle così a parlare di vantaggio, ed indi ne le replicai un altro colla stessa *sagliocca* molto men forte sulla testa, al quale detta

Carmina restò all'istante morta, giacché non la vidi far altro movimento; per cui cessai tirargliene degli altri, e buttai detta sagliocca tra il fuoco del cennato pagliaio; e considerando, che nella seguente mattina trovandosi quindi uccisa essa suddetta Carmina, e vedendosi le ferite, che come sopra cagionate l'aveo, avrebbei potuto credere d'averle io data la morte, mi risolsi perciò, siccome feci di tirarla, e buttarla tra la brace ardente di incendiato pagliaio, aggiungendo su di essa alcune poche legna, che stavano quivi da presso, a comporsi vicino detta Carmina, per dar maggior forza al fuoco e farla nella maggior parte bruciare, sincerandomi che così non si fossero distinte le ferite e credendosi fusse d'essersi casualmente detto pagliaio incendiato, ed in esso la Carmina bruciata, e lasciandola in tale situazione, di tutta fretta coll'Angiola c'incamminammo di ritorno per detta terra di Rojo senza incontrare o esser per strada vedute da persona veruna e giunte che fummo a l'ore due e mezza o poco più in detta nostra casa ritrovammo in essa la Cecilia, ed alla medesima raccontammo e dissimo colla detta Angiola distintamente quello di sopra prevenendola di non palesare nessuna cosa a chicchessia, siccome concertammo di fare pure io e la detta Angiola, anzi di dover fingere nella mattina del seguente giorno allorché si sarebbe palesata la morte d'essa Carmina d'affliggerne affrantamente; e su questa prevenzione essendo tutte e tre coricate a letto, nella seguente mattina poi a buon ora unitamente ci portassimo nella mentovata vigna; e dopo qualche tempo che giunsimo in essa essendosi nella medesima portata la nominata Rosa di Lonardo Maranzano la stessa disse a mio Socero Mattia di Lucia d'essersi bruciato il detto pagliaio [...] ²⁰.

Nella confessione si nota l'insistenza di Irena sul movente ossia sul discredito che era caduto su di lei a causa della gravidanza di Carmina e sui rimproveri pesanti di cui era stata oggetto da parte soprattutto di Francesca Salvatore, la madre di Carmina. Fu un delitto d'onore commesso dalla Fanti per rancore nei confronti di Carmina che con il suo comportamento l'aveva esposta al pubblico ludibrio. La riprovazione sociale che ricadde su Irena fu la molla che avrebbe scatenato il brutale delitto. La ripetizione di questo concetto in molti passaggi della confessione occorre all'inquisitore per rappresentare agli organi giudicanti causa e movente del terribile omicidio. Non è possibile sapere quanto di Irena c'è nella confessione e quanto sia frutto delle convinzioni dell'inquisitore Astuto: fatto è che la narrazione dei fatti segue una logica rigorosissima ed evidenzia ogni aspetto rilevante del processo ai fini dell'istruttoria e, soprattutto, del giudizio.

5. La tortura

Le confessioni andavano ripetute e convalidate davanti al tribunale poiché la prova regina doveva rispettare una serie di requisiti per avere piena efficacia. Il Briganti in proposito si dilunga molto:

²⁰ *Ibid.*

[...] ben vero sempre che parlasi di confessione giudiziale, sentir si dee di confessione valida, né dicesi confessione valida, se non sarà in tutte le sue parti perfetta; né sarà perfetta, se non sia adorna, ed in lei concorrano tutti li seguenti essenzialissimi requisiti. I. Che la confessione siasi fatta avanti al giudice competente, o per ragione di origine, o di domicilio, o del luogo del delitto, o per causa di contrattazione, o per ragione di delegazione, o per causa di vagabonderia [...]. II. Si ricerca che la confessione del reo per dirsi giudiziale, ricevasi in figura di giudizio, e con le dovute solennità del luogo *ubi conserverunt sedere majores, Curia pro tribunali sedente* [...]. III. Dovrà riceversi la confessione giudiziale in giorno giuridico, e non altrimenti in giorno feriato *ad honorem Dei* [...]. IV. Si ricerca che prima di riceversi la confessione giudiziale del reo, ben pienamente costi il delitto *in genere*, dove si tratti di delitto che lascia vestigio dopo di se [...]. V. Per essere valida la confessione fa di mestiere che nel delitto *in specie* precedano indizj legittimi, e sufficienti, per la ragione assai chiara, e manifesta, che mancando gl'indizj legittimi, e sufficienti il giudice non ha potestà giuridica d'interrogare [...]. VI. Si richiede che la confessione sia fatta spontaneamente [...] e per essere, e che dir si possa confessione spontanea, non basta, che non sia dato al reo il tomento; ma neppure si avrà per confessione spontanea, se al reo si minacci la corda, o si batta, e percuota, e sotto queste violenze confessando, si dipigne poi in processo “SPONTE? CONFESSUS” che sarebbe una falsità manifesta, e gli ufficiali così privatamente operando, saranno rej di peccato grave avanti Iddio [...]. VII. Fa d'uopo che la confessione del reo sia possibile, a cui non resista, né si avversi la natura colle sue leggi immutabili [...]. VIII. Convorrà ad ogni conto che la confessione del reo sia verificata in tutte le sue circostanze, e qualità, altrimenti non sarà mai bastevole a meritare la condanna ordinaria, e s'incorrerà nel gravissimo pericolo di condannare un innocente [...]. Si richiede accò la confessione del reo meriti pena ordinaria, che sia semplice, netta, pura, assoluta, esplicita, non qualificata, esprimente la sostanza del delitto, senza scusa, senza mistura di discolpa, che allevi, minori ed attenui il dolo e la pena [...]. X. Si richiede che la confessione del reo si accetti formalmente dal fisco, e nelle nostre corti dal coadiutore²¹.

Le confessioni furono ripetute il giorno 17 ottobre 1769 davanti alla Udienza della Vicaria Criminale con formule diverse e convalidate il 23 dello stesso mese alla presenza del delegato fiscale Francesco De Martino: in quest'ultima udienza le ree furono, sotto tormenti, costrette a giurare sulle loro confessioni e sulle accuse rivolte alle corree²². La prassi non era in linea con quanto l'illuminato Briganti sosteneva e cioè che le confessioni dovessero essere spontanee e non frutto di tortura. Possiamo esaminare l'interessante verbale dal quale emerge la progressività dei tormenti inflitti fino a che il tribunale non ottenne il pieno e incondizionato giuramento sulle deposizioni rese in istruttoria. Consideriamo la confessione di Angiola di Lucia, vergine *in capillis* di diciotto anni, seguendo i vari stadi dei tormenti a lei inflitti e le corrispondenti dichiarazioni:

Ad cordam ligari

[...] se quello che essa deposante depose nella Corte dello Stato di Villa Santa

²¹ T. Briganti, *Pratica criminale delle Corti Regie*, cit., pp. 138-146.

²² ASNa, *Proc. Carmina di Lucia*.

Maria, ed ha deposto in questa Regia Udienza contro la nominata Irena Fanti, è vero, lo dica, e non essendo vero, lo revochi e non s'inganni l'anima sua. R. Sig.re Ill.mo quello che dissi e confessai in detta Corte dello Stato di Villa S. Maria ed ho deposto in questo Regio Tribunale contro la suddetta Irena Fanti con le mie deposizioni presentemente lettemi, tutto è vero, verissimo e se non fosse stato vero non l'averi detto e confessato, né ingannata l'anima mia, occorrendomi però dichiarare che sebbene nella mia deposizione, che feci in detta corte dello Stato di Villa S. Maria, si legge che sia io che la suddetta Irena Fanti mia cognata palesammo alla Cecilia di Lucia mia sorella il modo che si era da noi tenuto in ammazzare l'altra mia sorella Carmina, pure tale modo né da me né dall'Irena fu alla detta Ceciclia raccontato, ma soltanto alla domanda, che la medesima ci fece, rispose la suddetta Irena che si era fatto il piro ed effettuato quello che dovevamo fare, volendo con ciò significare che aveva colla mia cooperazione ammazzata la detta Carmina, giusta raccontai in questa Regia Udienza.

Ad cordam altiata

[...] se è vero quel che la deposante ha detto, e confessato contro la suddetta Irena Fanti nella Corte dello Stato di Villa Santa Maria, ed in questa Regia Udienza poco fa lettele; lo dica e non essendo vero lo rivochi. R. Sig.re Ill.mo tutto quello che ho detto e confessato in deposizioni lettemi che accetto e confermi secondo raccontai raccontai in questa Regia Udienza, ed ho dichiarato di sopra è vero e se non fosse stato vero, non l'averi detto e confessato né ingannato l'anima mia e perciò lo convalido.

Et pendens in corda

[...] se quello che la deposante ha detto e confessato contra la detta Irena Fanti in dette disposizioni poco fa lettele, è vero e non essendo vero lo rivochi e non s'inganni l'anima sua. R. Sig. Ill.mo, tutto ciò che ho deposto contro la riferita Irena Fanti, è vero, verissimo e se non fosse stato vero non l'averi detto e confessato, né ingannata l'anima mia. E la predetta Irena Fanti nominata in detta mia confessione lettami è la stessa, in faccia alla quale poco prima ho giurato di dire la verità e che ora tocco con il mio piede.

Et cum stetisset in tormento pecto per aliquantulum spatium temporis; persistendo semper in praedictis, fuit iussum discendi, disligari et ad carceres dimitti, prout fuit exequutum et ad fidem²³.

Ancora nel 1769 si procedeva con tortura da parte del tribunale per ottenere la convalida delle confessioni che dovevano essere perfettamente congruenti con il quadro probatorio articolato, anche attraverso lunga serie di testimonianze, dall'inquisitore. Qualche anno addietro era stata pubblicata l'opera *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria che portava una critica serrata alla tortura e alla pena di morte; A Napoli le parole più chiare contro la tortura furono quelle di Francesco Mario Pagano nella sua opera pubblicata postuma *I principi del diritto penale*:

Se nella spontanea semplice confessione non può nascere la piena dimostrazione, qual forza avrà quella, che una feroce e barbara tortura, o le angustie e l'orror di uno oscuro criminale strappa di bocca ad un infelice, che a confusi accenti del dolore

²³ ASNa, *Proc. Carmina di Lucia*.

mischia le voci della menzogna? Egli è contro la natura costringer il reo a rinunziare, confessando, a' primi doveri della natura, che impone la propria conservazione; ma forzarlo con la tortura è violar la natura stessa. La tortura, questa tiranna della umanità. Fu la prole della barbarie de' secoli, e delle superstizioni errori [...]. Così fatta la confessione è la espressione del dolore, non non già l'indizio. Qual rapporto ha il dolero con la cerità? La facoltà dell'uomo, che sente con quella che ragiona? Se l'indizio sorge, come si è detto, dalla connessione della esistenza di un fatto noto con quella dell'ignoto, la confessione estorta nei tormenti addita soltanto la debolezza delle fibre, e la intolleranza dell'animo non già la esistenza dell'ignoto fatto. Quindi i robusti rei per la tolleranza del dolore disprezzano i tormenti, e i deboli innocenti per la impazienza confessano il delitto non mai commesso [...]. Se la confessione estorta dal dolore non prova il delitto, la costanza ne' tormenti non dimostra l'innocenza. L'una non accresce, l'altra non abbatte le prove²⁴.

Questo voleva la ragione e questo sosteneva un illuminista che avrebbe pagato con il patibolo la coerenza con le proprie idee. La realtà era però diversa, come abbiamo visto nel caso di Carmina di Lucia e come ci racconta lo stesso Pagano con ripugnanza e sconforto:

Debbo pur dire, che massime (L. I, 16-18, *ff. De quaest.*) scritte con caratteri di sangue, e da Interpreti feroci, sin per la terza volta permettono a' Giudici d'incrudelire nelle lacere membra di coloro, che hanno senza confessare sostenuto il primo tormento, solo che o nuovi indizj, o altra cagione non concorra, Debbo aggiungere, che ancor i testimonj, quando sien discordi, vacillanti o renitenti, così per dolo, o per timore, e debolezza accada, sieno alla tortura soggetti, purché sia per mezzo di quella la falsità loro purgata. E per tal modo il più onesto, il più innocente cittadino divelto dal seno della pace, e della sua famiglia, e dato in preda al carnefice, vien torturato da quelle stesse mani, che dovendo proteggere la sua libertà, la sua persona, la distruggono, e la violano. Quale atroce spettacolo!... Ma la pena inorridita e tremante mi cade di mano²⁵.

Vista l'evidenza e la portata delle prove, dopo la convalida delle confessioni il tribunale chiese al Sovrano di essere autorizzato nei confronti della sola Irena Fanti a procedere *Ad modum belli et per horas* ossia nel tempo di 24 ore, senza garanzie per l'imputato e senza possibilità da parte di questi di ricorrere in appello: in pratica il tribunale chiedeva di essere trasformato in una corte marziale precedente contro imputato colto in flagranza. Non c'era una regola precisa per l'attivazione di questa procedura che, come nel caso di specie, poteva essere richiesta dal tribunale e concessa dal Sovrano con rescritto. È uno dei segni dell'assolutismo: il sistema penale aveva sue regole, sue complessità ed anche un apparato di garanzie in grado, nonostante il carattere inquisitorio della procedura, di tutelare incolpati e rei; ma bastava un sovrano rescritto per

²⁴ F.M. Pagano, *Principj del codice penale, opera postuma*, Milano 1803, in Id., *opera varie*, tomo quarto, pp. 142-145.

²⁵ Ivi, pp. 145-146.

azzerare tutto. Il rescritto che trasformava la procedura da ordinaria in procedura *ad modum belli et per horas* portò la data del 15 novembre 1769²⁶. A seguito dello stesso il tribunale inviò alla Segreteria di Grazia e Giustizia la richiesta di convalida delle confessioni che fu prontamente concessa con una lettera che imponeva di mandare il processo alla Camera di Santa Chiara nel caso si fosse proceduto a condanna a morte o “altro atto irretrattabile”²⁷. Il fascicolo contiene il decreto definitivo con il quale Irena Fanti venne condannata – su istanza del rappresentante del fisco ed inteso l’avvocato dei poveri – “a morir sulle forche del luogo solito di questa città”²⁸. In ossequio alla procedura *ad modum belli et per horas* erano state concesse all’imputata (e all’avvocato dei poveri) 24 ore per la difesa. Lo stesso decreto di condanna a morte disponeva la trasmissione del fascicolo alla Real Camera di Santa Chiara per la revisione del processo²⁹. Successivamente la Regia Udienza emanava un altro decreto con il quale, a seguito delle cinque cause di nullità eccepite dall’avvocato dei poveri, dichiarava che *nullitates non abstaré*³⁰. Infine la Regia udienza comunicava di aver condannato Angiola di Lucia alla *penitenza sua vita durante* e che rimetteva il suo processo alla Gran Corte della Vicaria per la revisione.

6. La rea confessa dimenticata nelle carceri

Un documento presente nel fascicolo e datato 6 agosto 1781, porta alla luce una vicenda che ha dell’incredibile:

Il di 6 agosto 1781, Espostosi dal Presidente Salomone di aver appurato il processo di Irena Fanti a tenore di quel che si era precedentemente appurato ed essendosi considerato che tal processo è stato nell’archivio per tanti anni dove si è visionato ultimamente senza esservi steso né firmato il decreto da quei ministri che intervennero nel 1772, né sapendo se la Irene Fanti sia viva o morta ci è appuntato di scriversi all’Udienza a sapersi se viva, per indi nel caso sia vivente riprendersi di nuovo la causa e trattarla nella Camera Reale³¹.

²⁶ ASNa, *Proc. Carmina di Lucia*.

²⁷ ASNA, *Proc. Carmina di Lucia*.

²⁸ ASNa, *Proc. Carmina di Lucia*.

²⁹ N. Nicolini, *Della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie*, Livorno 1843 *parte prima*, p. 83, descrive in modo conciso ed efficace la giurisdizione di questo supremo tribunale: “Né al tribunal supremo del regno, qual fu la *real camera*, era dato alle parti il dritto di ricorrere per ogni causa, affinché ella correggesse le violazioni di legge trascorse ne’ giudizi de’ magistrati inferiori: o un rescritto particolare del re, o una delegazione espressa della legge dovea chiamare la *real camera* ad esaminare la causa. Era un tribunal supremo di *delegato revisione*, non di appello o di altro gravame ordinario”.

³⁰ ASNa, *Proc. Carmina di Lucia*.

³¹ *Ibid.*

Dopo 14 anni dai fatti e 12 dalla seconda approfondita istruttoria il processo giaceva tra le carte della Real Camera di Santa Chiara, dopo che era stato istruito senza seguito nel 1772 e senza che si sapesse la fine che aveva fatto la condannata a morte. Il 25 agosto l'Udienza rispondeva affermando che Irena Fanti era ancora vivente ed era reclusa nelle sue carceri a Chieti. Ciononostante non si ha notizia di una sentenza: come nel 1772 la Real Camera di Santa Chiara decise di non decidere. Perché? Non era sicura della colpevolezza della Fanti, anche di fronte ad un'istruttoria che non lasciava spazio a dubbi? Sono domande che ovviamente non possono avere risposta se non nell'immaginazione. Di fronte al travaglio di Irena Fanti, comunque mai giudicata definitivamente e sottoposta a tortura insieme alla cognata Angiola di Lucia, possono essere richiamate le parole cariche di *pathos* trovate da Gaetano Filangieri per la sua invettiva contro gli arbitri del processo criminale *presso i moderni* con riferimento alla condizione dell'inquisito:

Se la sua condizione non è tale che non vi sia da temere della sua fuga, o se il delitto del quale viene incolpato non è di poco momento, un semplice indizio basta per privarlo della sua libertà, della sua famiglia, del suo onore. Una mano armata va a sorprenderlo, ad oltraggiarlo, ed a condurlo in carcere, dove ogni comunicazione gli è interdetta. Questo è il primo momento, nel quale egli si avvede di essere stato accusato, o calunniato; ma egli ignora ancora, e dee per molto tempo ancora ignorare ciò che si è tramato contra di lui. Debbono passare più settimane e qualche volta de' mesi prima che la sua curiosità sia in parte soddisfatta. La molteplicità degli affari non permetta a' giudici di farlo così presto comparire in giudizio; e qualche volta alle distrazioni della loro carica essi vi aggiungono anche quella de' loro piaceri. Lo stato dell'accusato durante questo tempo, è uno stato di violenza e di tormento. Se la sua coscienza non lo rimprovera di alcun delitto, la sua immaginazione non lascia per questo di funestarlo e di riempirlo di spaventi. L'oscurità del suo carcere, le catene che lo circondano, la privazione de' suoi amici e de' suoi parenti, la solitudine così funesta ne' pericoli, tutto gli annunzia la morte³².

³² G. Filangieri, *Della scienza della legislazione preceduta da un discorso di Pasquale Villani*, vol. II, Firenze 1872, pp. 19-20.